

Codice A1824A

D.D. 29 maggio 2025, n. 1106

Foresta Regionale Val Sessera - Rinnovo concessione di terreni e fabbricati rurali costituenti Le Alpi Balmello di Sopra, Balmello di Sotto e Costa Reya in Comune di Bioglio (BI), Le Alpi Campelli di Sopra, Campelli di Sotto e La Sella in Comune di Camandona (BI) e Le Alpi Gorei e Cusogna in Comune di Valle San Nicolao (BI) all'Azienda Agricola Croso Lauro Alessandro per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento ...



ATTO DD 1106/A1824A/2025

DEL 29/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale Val Sessera – Rinnovo concessione di terreni e fabbricati rurali costituenti Le Alpi Balmello di Sopra, Balmello di Sotto e Costa Reya in Comune di Bioglio (BI), Le Alpi Campelli di Sopra, Campelli di Sotto e La Sella in Comune di Camandona (BI) e Le Alpi Gorei e Cusogna in Comune di Valle San Nicolao (BI) all'Azienda Agricola Croso Lauro Alessandro per uso pascolivo (pascipascolo). Accertamento canone Euro 4.094,00 – Cap. 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026.

Visti la:

- D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022;
- l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- l'art 13 comma 2 della legge regionale n.18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico- forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale" che ha sostituito il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 "Gestione

e promozione economica delle foreste” e ha stabilito che la gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012).”

Premesso che:

- con nota prot. n°4367/A1824A pervenuta in data 03.02.2025 l’Azienda Agricola Croso Alessandro Lauro con sede a Camandona (BI) – località Carcheggio - partita IVA 02557950025, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Croso Lauro Alessandro, domiciliato al fine del presente provvedimento presso la sede della predetta Azienda, ha presentato istanza di rinnovo concessione rep. n°1234/2019 per uso pascolivo (pascipascolo) e per anni 6 (sei) dal 2026 al 2031 limitatamente al periodo annuale di pascolo, di terreni e fabbricati rurali di proprietà regionale, facenti parte della Foresta regionale “Val Sessera” e distinti a catasto come segue:
- Comune di Bioglio (BI): Alpe Balmello di Sopra - foglio 2, mappali 17-28; Balmello di Sotto - foglio 2, mappale 36; Costa Reya - foglio 2, mappali 8-35-26-24-27;
- Comune di Camandona (BI): Campelli di Sopra - foglio 1, mappali 1-6-36-39 sub. 1-2; Campelli di Sotto - foglio 1, mappali 34-35-7-12-13-14-21-22-25-31- 40 sub. 1-2; Alpe La Sella - foglio 2, mappali 14-15-19-65;
- Comune di Valle San Nicolao (BI): Alpe Gorei - foglio 2, mappali 3-4-5-13-14-60; Alpe Cusogna - foglio 2, mappali 40-42-44-55;
- si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava l’uso di terreni pascolivi e fabbricati rurali (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell’istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):
- Albo pretorio del Comune di Bioglio (BI), del Comune di Camandona (BI) e del Comune di Valle San Nicolao (BI) in data 03.02.2025 prot. n° 4545/A1824A;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 03.02.2025 prot. n° 4549/A1824A;
- successivamente alle suddette pubblicazioni, non sono pervenute ulteriori manifestazioni d’interesse per l’utilizzo degli stessi bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 28.03.2025 prot. n°13302/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 28.03.2025 prot. n°13302/A1824A, producendo l’originale firmato per accettazione in data 22.04.2025 prot. n° 17931/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- il concessionario ha già costituito l’importo cauzionale previsto dall’art. 7 del D.P.G.R. 21.02.13 n. 3/R stimato in Euro 2.047,00 in relazione all’atto rep. n° 9960 del 27.05.1998 per un importo di Euro 37,18, in relazione all’atto rep. n° 843 del 30.01.2002 per un importo di Euro 234,99, in relazione all’atto rep. n° 928 del 28.06.2005 per un importo di Euro 61,00, in relazione all’atto rep. n° 995 del 18.02.2008 per un importo di Euro 244,00, in relazione all’atto rep. n° 1099 del 24.06.2013 per un importo di Euro 723,00, in relazione all’atto rep. n° 1122 del 04.06.2014 per un importo di Euro 376,00, in relazione all’atto rep. n° 1234 del 07.06.2019 per un importo di

Euro 856,00;

- l'importo riferito al canone relativo al primo anno di concessione periodo pascolivo 2026 di Euro 4.094,00, verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di pari importo, riferibile al debito certo, liquido ed esigibile ascrivibile al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero dell'accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma di Euro 4.094,00, a titolo di canone riferito alla stagionalità pascoliva 2026 (unica soluzione anticipata da versare nel 2026), sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione con il codice soggetto n° 293000 (Croso Lauro Alessandro) – denominazione Azienda Agricola Croso Lauro Alessandro - partita IVA 02557950025 – c.f. *omissis* di cui all'anagrafica soggetti della Regione Piemonte;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25.01.2024;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione dei beni regionali richiesti per la durata di anni 6 (sei), dal 2026 al 2031, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, al canone annuo di Euro 4.094,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il

rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";

- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021, modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023;
- DGR 11-739 del 31 gennaio 2025 Approvazione del PIAO per gli anni 2025-2027 della Regione Piemonte;
- Legge regionale n.2 del 27 febbraio 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- DGR 12-852 del 3 marzo 2025 " Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

Per quanto in premessa indicato:

1) di rinnovare all'Azienda Agricola Croso Alessandro Lauro con sede a Camandona (BI) – località Carcheggio - partita IVA 02557950025, legalmente rappresentata dal titolare Sig. Croso Lauro Alessandro, domiciliato al fine del presente provvedimento presso la sede della predetta Azienda Agricola, la concessione per uso pascolivo (pascipascolo) di terreni e fabbricati rurali, facenti parte della Foresta regionale "Val Sessera" e distinti a catasto come segue:

- Comune di Bioglio (BI):Alpe Balmello di Sopra - foglio 2, mappali 17-28; Balmello di Sotto - foglio 2, mappale 36;Costa Reya - foglio 2, mappali 8-35-26-24-27;
- Comune di Camandona (BI):Campelli di Sopra - foglio 1, mappali 1-6-36-39 sub. 1-2;Campelli di Sotto - foglio 1, mappali 34-35-7-12-13-14-21-22-25-31- 40 sub. 1-2;Alpe La Sella - foglio 2, mappali 14-15-19-65;
- Comune di Valle San Nicolao (BI):Alpe Gorei - foglio 2, mappali 3-4-5-13-14-60;Alpe Cusogna - foglio 2, mappali 40-42-44-55

aventi una superficie complessiva di 352.09.30 ha, per uso pascolivo (pascipascolo), con un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a un UBA per ettaro;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 2026 al 2031, limitatamente al periodo annuale del pascolo così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

al canone annuo di Euro 4.094,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di determinare in Euro 2.047,00 l'importo cauzionale previsto dall'art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R già versato dal concessionario in relazione all'atto rep. n° 1234 del 07.06.2019 per un importo di Euro 856,00, in relazione all'atto rep. n° 9960 del 27.05.1998 per un importo di Euro 37,18, in relazione all'atto rep. n° 843 del 30.01.2002 per un importo di Euro 234,99, in relazione all'atto rep. n° 928 del 28.06.2005 per un importo di Euro 61,00, in relazione all'atto rep. n° 995 del 18.02.2008 per un importo di Euro 244,00, in relazione all'atto rep. n° 1099 del 24.06.2013 per un importo di Euro 723,00, in relazione all'atto rep. n° 1122 del 04.06.2014 per un importo di Euro 376,00;

4) di accertare l'importo di Euro 4.094,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2026, come canone riferito al periodo pascolivo 2026 - unica soluzione anticipata da versare nel 2026 - Soggetto debitore: Azienda Agricola Croso Lauro Alessandro - partita I.V.A. 02557950025 – c.f. *omissis* (codice soggetto 293000 -Croso Lauro Alessandro), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione.pdf
2. BIOGLIO.pdf
3. CAMANDONA.pdf
4. VALLE_SAN_NICOLAO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI TERRENI E FABBRICATI RURALI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", COSTITUENTI LE ALPI BALMELLO DI SOPRA, BALMELLO DI SOTTO E COSTA REYA, IN COMUNE DI BIOGLIO (BI), LE ALPI CAMPELLI DI SOPRA, CAMPELLI DI SOTTO E LA SELLA, IN COMUNE DI CAMANDONA (BI) E LE ALPI GOREI E CUSOGNA IN COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO (BI), PER USO PASCOLIVO, ALL'AZIENDA AGRICOLA CROSO LAURO ALESSANDRO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Ing. Franco Brignolo codice fiscale [REDACTED] domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, abilitato alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Lauro Croso Alessandro, con sede a Camandona (BI), località Carcheggio, partita I.V.A. 02557950025, legalmente rappresentata dal Sig. Croso Lauro Alessandro, in qualità di titolare, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente ai fini del presente atto presso [REDACTED]

[REDACTED] l'uso di terreni e fabbricati rurali facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", distinti a catasto come segue:

comune di Bioglio (BI)

- Alpe Balmello di Sopra - foglio 2, mappali 17-28;

- Balmello di Sotto - foglio 2, mappale 36;
- Costa Reya - foglio 2, mappali 8-35-26-24-27;

comune di Camandona (BI)

- Campelli di Sopra - foglio 1, mappali 1-6-36-39 sub. 1-2;
- Campelli di Sotto - foglio 1, mappali 34-35-7-12-13-14-21-22-25-31-40 sub. 1-2;
- Alpe La Sella - foglio 2, mappali 14-15-19-65;

comune di Valle San Nicolao (BI)

- Alpe Gorei - foglio 2, mappali 3-4-5-13-14-60;
- Alpe Cusogna - foglio 2, mappali 40-42-44-55;

come da cartografia allegata, per una superficie complessiva riferita ai terreni di 352.09.30 ha, per uso pascolivo (pascipascolo).

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2026 al 2031 limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4":

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza

all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 4.094,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Si prende atto che l'importo cauzionale ammontante a Euro 2.047,00 è già stato assolto dal concessionario in relazione all'atto rep. n° 1234 del 07.06.2019 per un importo di Euro 856,00, in relazione all'atto rep. n° 9960 del 27.05.1998 per un importo di Euro 37,18, in relazione all'atto rep. n° 843 del

30.01.2002 per un importo di Euro 234,99, in relazione all'atto rep. n° 928 del 28.06.2005 per un importo di Euro 61,00, in relazione all'atto rep. n° 995 del 18.02.2008 per un importo di Euro 244,00, in relazione all'atto rep. n° 1099 del 24.06.2013 per un importo di Euro 723,00, in relazione all'atto rep. n° 1122 del 04.06.2014 per un importo di Euro 376,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 – Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare il rapporto di 1 UBA per ettaro. Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni, impedendo lo sconfinamento del bestiame pascolante, obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e

soportandone i relativi oneri. E inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui alla presente concessione.

Art. 6 - Il Concessionario è obbligato:

- ad attenersi alle indicazioni di un eventuale Piano pastorale che verrà approvato;

- a rispettare le misure di conservazione previste per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC), IT1130002 Val Sessera in applicazione dell'art. 4 della (Direttiva 92/43/CEE – Rete Natura 2000) e approvate con la D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016, di seguito riportate:

- a) non effettuare le lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;

- b) non effettuare più di due turni di pascolo annuali.

- c) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;

- d) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

Art. 7 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 10 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 12 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o di indennizzo nei confronti della Regione per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 13 - Il concessionario ha l'obbligo di denunciare immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffusive o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia

Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario.

Art. 14 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

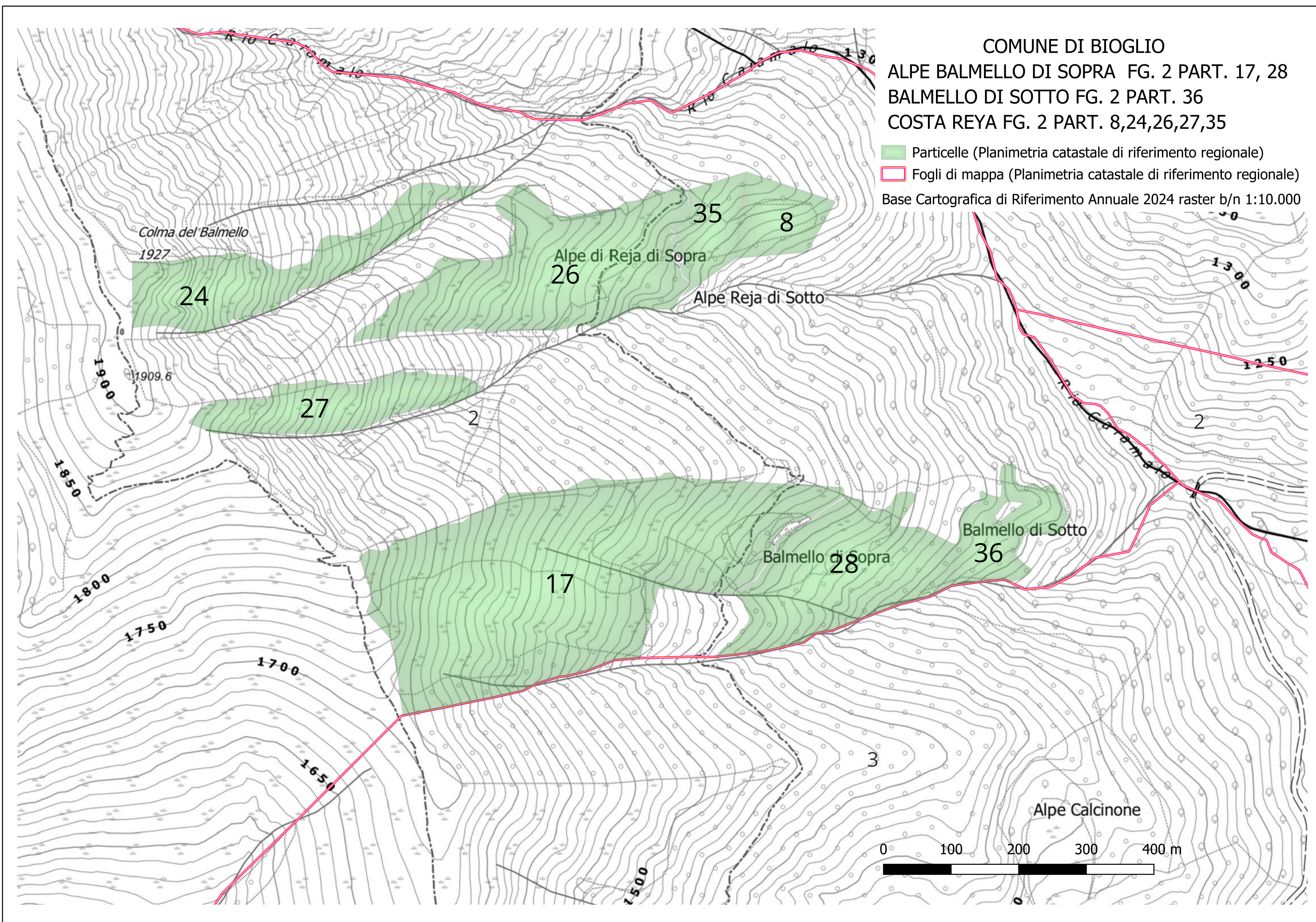
Art. 15 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 16 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Torino, li

IL CONCEDENTE

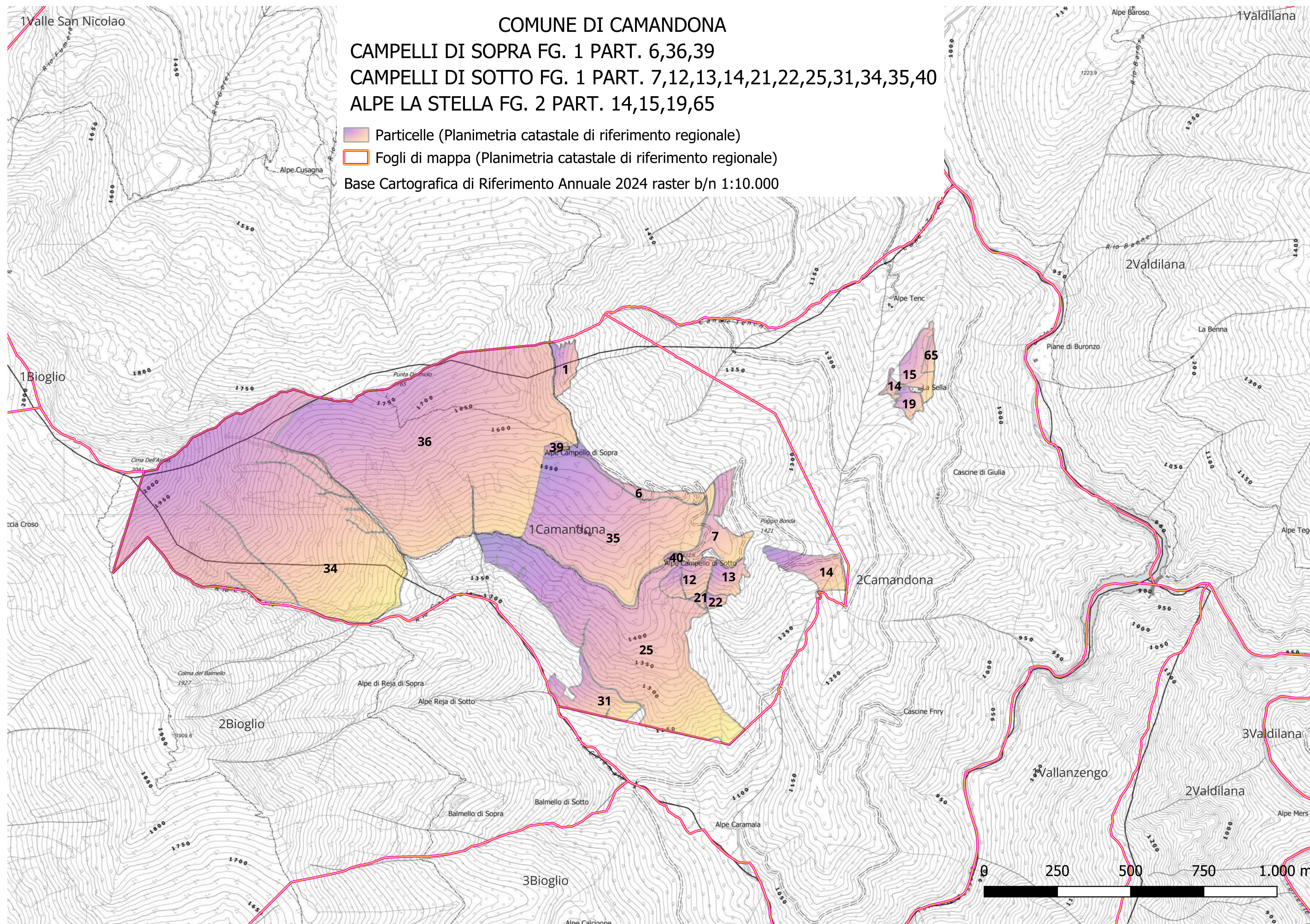
IL CONCESSIONARIO



ALPE LA STELLA FG. 2 PART. 14,15,19,65

 Fogli di mappa (Planimetria catastale di riferimento regionale)

Base Cartografica di Riferimento Annuale 2024 raster b/n 1:10.000



COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO
ALPE GOREI FG. 2 PART. 3,4,5,13,14,60
ALPE CUSOGNA FG. 2 PART. 40,42,44,55

Particelle (Planimetria catastale di riferimento regionale)
Fogli di mappa (Planimetria catastale di riferimento regionale)
Base Cartografica di Riferimento Annuale 2024 raster b/n 1:10.000

